

**RISPOSTA DELL'ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SULL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE e  
2003/51/CE E SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'**

31 luglio 2008

**Risposta dell'ABI alla consultazione pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE e sul documento di consultazione dell'Organismo Italiano di Contabilità'**

**1.** La scelta compiuta dal Legislatore Comunitario con l'emanazione del Regolamento n. CE/1606/2002 ha preso le mosse dalla necessità di migliorare, attraverso i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la comparabilità dei bilanci consolidati delle società quotate, fattore essenziale per l'integrazione dei mercati finanziari, e di facilitare, per questa via, la commercializzazione dei loro valori mobiliari, le fusioni e acquisizioni transfrontaliere nonché le operazioni di finanziamento.

L'opera di ammodernamento del diritto contabile Comunitario si è caratterizzata con l'emanazione di ulteriori provvedimenti normativi<sup>1</sup>, attraverso lo strumento della direttiva, aventi la finalità di conseguire un avvicinamento agli IAS/IFRS delle disposizioni bilancistiche delle vigenti direttive contabili, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS/IFRS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

**2.** A livello nazionale, le scelte fatte dal Legislatore pongono l'Italia all'avanguardia nel panorama europeo.

La Legge Comunitaria 2003 e il D. L.gs. n. 38 del 2005 hanno ampliato notevolmente il campo di applicazione degli IAS/IFRS rispetto a quanto previsto in via obbligatoria dal Regolamento n. 1606 del 2002, prevedendo l'applicazione degli IAS/IFRS, in taluni casi in via obbligatoria, in altri in via facoltativa, ad una vasta platea di imprese, sia nei bilanci individuali che nei bilanci consolidati.

L'ABI ha manifestato il proprio apprezzamento per le scelte fatte dal Legislatore nazionale, che, oltre a garantire un'informazione finanziaria più completa e trasparente, hanno evitato che dall'applicazione delle previsioni obbligatorie del citato Regolamento derivasse un aggravio degli oneri procedurali e amministrativi per le società quotate e uno scadimento dell'intelligibilità e della confrontabilità delle informazioni contenute nelle rendicontazioni contabili.

Inoltre, con particolare riguardo alle banche in quanto soggetti alla particolare disciplina in materia di requisiti e coefficienti patrimoniali di capitale, l'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci di esercizio ha evitato che si creassero potenziali disparità di trattamento sul piano prudenziale fra l'informativa consolidata e quella individuale.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle direttive 2001/65/CE, 2003/51/CE e 2006/46/CE.

L'attività legislativa nazionale di ammodernamento del diritto contabile è proseguita con l'emanazione del D. Lgs. n. 394 del 2003 e del D. Lgs. n. 32 del 2007, che hanno dato attuazione alle disposizioni obbligatorie delle Direttive n. 2001/65/CE e 2003/51/CE. Tali provvedimenti hanno segnato un primo, seppur parziale, avvicinamento agli IAS/IFRS delle disposizioni nazionali in materia di bilancio dei soggetti che, per scelta o per divieto, non applicano tali principi.

Un avvicinamento più deciso agli IAS/IFRS può essere operato con il recepimento delle disposizioni facoltative delle citate direttive, che prevedono un largo numero di opzioni al fine di consentire a ciascuno Stato membro di decidere il grado di avvicinamento delle disposizioni nazionali agli IAS/IFRS.

**3.** Ciò posto, si rileva come l'attuale assetto del diritto contabile italiano presenti risvolti negativi non dissimili a quelli che hanno indotto il Legislatore nazionale ad ampliare il campo di applicazione degli IAS/IFRS rispetto a quanto previsto dal Regolamento comunitario.

In primo luogo, la coesistenza di imprese che applicano gli IAS/IFRS con imprese che continuano ad applicare la disciplina contabile tradizionale si ripercuote negativamente sulla intellegibilità e confrontabilità dei bilanci, anche di imprese appartenenti allo stesso settore, e rende più complessa l'interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari da parte dei soggetti che assumono decisioni anche in base alle risultanze dei bilanci.

Inoltre, la rappresentazione in bilancio dei medesimi fatti gestionali con criteri differenti mal si concilia con l'applicazione delle discipline, quali ad esempio, la disciplina fiscale e quella sulla distribuibilità degli utili, che utilizzano i risultati di bilancio per assolvere la propria funzione.

La via più efficace per l'eliminare le distorsioni sopra descritte ed estendere anche ai bilanci delle imprese che non applicano gli IAS/IFRS i benefici di un'informativa più completa e trasparente, è l'applicazione estesa delle disposizioni facoltative delle citate direttive di modernizzazione contabile, in modo da avvicinare quanto più possibile agli IAS/IFRS le regole contabili dei soggetti che non applicano tali principi.

Rispondono a tale finalità i criteri di delega per il recepimento delle direttive di modernizzazione contabile contenuti nella Legge comunitaria 2007, di cui l'articolato OIC rappresenta un'ipotesi di attuazione.

In generale, i criteri di delega consentono un ampio avvicinamento agli IAS/IFRS. Una significativa eccezione è prevista relativamente all'utilizzo del criterio del *fair value*, che va applicato obbligatoriamente per la sola valutazione degli strumenti derivati e facoltativamente per le altre poste di bilancio.

L'utilizzo di un sistema opzionale ai fini valutativi riduce la comparabilità dei bilanci delle società che applicano il Codice civile e se ne auspica, pertanto, la rimozione. Al riguardo, si fa presente che gli IAS/IFRS, quando impongono l'utilizzo del *fair value*, prevedono che l'impresa debba applicare il criterio del costo nei casi in cui il *fair value* non sia attendibilmente determinabile.

**4.** Ciò detto, si ritiene che l'articolato predisposto dall'OIC sia condivisibile, poiché determina il massimo avvicinamento agli IAS/IFRS compatibile con i criteri di delega.

Tale avvicinamento assume particolare rilevanza per il settore bancario poiché le banche, nell'attività di concessione del credito, utilizzano le informazioni contenute nei bilanci dei prenditori per valutarne l'affidabilità (merito creditizio) e, quindi, la capacità di produrre reddito al fine della determinazione del tasso di interesse da applicare.

Pertanto, si è favorevoli ad un avvicinamento quanto più possibile esteso agli IAS/IFRS delle regole contabili dei soggetti che non applicano tali principi nella redazione dei bilanci.

**5.** Con riferimento agli intermediari finanziari, gli IAS/IFRS si applicano obbligatoriamente alle banche, agli intermediari quotati e a quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico della Finanza. Per gli intermediari di cui all'articolo 106 del TUF, soggetti al D. Lgs. n. 87 del 1992, è, invece, prevista l'applicazione facoltativa.

Ciò posto, si auspica che per detti intermediari l'informativa di bilancio sia quanto più possibile coerente con le istruzioni in materia emanate dalla Banca d'Italia per i soggetti IAS/IFRS, al fine di migliorarne la comparabilità.

**6.** L'avvicinamento agli IAS/IFRS nei termini auspicati comporterebbe la necessità di intervenire sulle discipline, quali, ad esempio, la disciplina fiscale e quella sulla distribuibilità degli utili, che utilizzano i risultati di bilancio per assolvere la propria funzione.

Sotto questo profilo, l'esperienza maturata a seguito dell'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci individuali può essere utilmente replicata.

Va in questa direzione lo stesso articolato OIC, che, in materia di distribuibilità degli utili e modalità di utilizzo delle riserve patrimoniali, propone una modifica delle attuali regole civilistiche, partendo dalla analoga disciplina resa dal D. Lgs. n. 38 del 2005.

In materia fiscale, come noto, la Finanziaria 2008 ha modificato la normativa in materia di reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS, al fine di ridurre, attraverso il rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio, gli oneri di natura procedurale e

amministrativa connessi alla determinazione dell'imponibile. A seguito del recepimento delle direttive di modernizzazione, si potrebbe ipotizzare un'analogia disciplina anche per i soggetti che non applicano gli IAS/IFRS, utilizzando a tal fine la delega fiscale contenuta nella Comunitaria 2007.